



Regolamento della Commissione svizzera di maturità (CSM) per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui

del 16 marzo 2012

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento, da parte del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), delle maturità cantonali bilingui conseguite nei licei pubblici della Svizzera (articoli 18 e 20 dell'Ordinanza del 15 febbraio 1995 sulla maturità (ORM)).

1 Procedura

La procedura per il riconoscimento degli attestati di maturità recanti la menzione *bilingue* (di seguito: maturità bilingue) è sostanzialmente identica a quella per il riconoscimento dei diplomi cantonali secondo l'ORM. La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla CSM, la quale – dopo averla esaminata – sottoporrà la sua proposta alla decisione del DEFR e del Comitato della CDPE.

2 Criteri per l'esame delle domande di riconoscimento delle maturità bilingui

2.1 Lingue d'immersione ammesse

- Per una maturità bilingue, come lingua d'immersione è ammessa una lingua nazionale o l'inglese.
- La lingua d'immersione deve essere scelta come disciplina fondamentale o come opzione specifica.

2.2 Numero di materie e durata dell'insegnamento immersivo

- L'allievo frequenta lezioni nella lingua d'immersione in almeno tre materie non linguistiche valutate con una nota di maturità. In questo contesto, il lavoro di maturità è considerato alla stregua di una materia.
- In almeno una di queste tre materie l'allievo deve ottenere la nota di maturità nell'ultimo anno del ciclo di studio liceale.
- Una delle materie deve appartenere al gruppo delle scienze umane e sociali.
- Nel calcolo della durata dell'insegnamento immersivo, un lavoro di maturità redatto e presentato nella lingua d'immersione può contare al massimo come 100 ore di lezione.

2.3 Numero complessivo di ore di lezione

- L'insegnamento immersivo comprende almeno 800 ore di lezione, escluso l'insegnamento linguistico.
- Il numero complessivo di ore di lezione, incluso l'insegnamento linguistico, non deve superare la metà della dotazione oraria del ciclo di studio liceale nel suo insieme.

2.4 Modelli d'immersione

- Sono riconosciuti due modelli di cicli di studio immersivo: il modello A «Immersione parziale nella scuola d'origine», e il modello B «Immersione totale in una scuola ospite».

2.4.1 Modello A «Immersione parziale nella scuola d'origine»

- Di norma, l'insegnamento per immersione parziale è impartito *in toto* nella scuola d'origine.
- Tuttavia, nel calcolo del numero complessivo di ore di lezione, è possibile computare un soggiorno linguistico in un liceo partner svizzero oppure in una scuola di maturità analoga della regione della lingua d'immersione, della durata minima di 3 settimane e massima di 20. Nel calcolo possono essere computate al massimo 30 ore di lezione settimanali.
- Agli allievi cui è impartito un insegnamento per immersione in un liceo di un'altra lingua prima nella stessa città o regione si applicano le disposizioni di cui sopra modificate per analogia.

2.4.2 Modello B: «Immersione totale in una scuola ospite»

- L'insegnamento per immersione totale in un liceo partner svizzero oppure in una scuola di maturità analoga della regione della lingua d'immersione dura almeno un anno scolastico.
- Dopo il soggiorno, gli allievi concludono il ciclo di studio liceale in almeno una materia non linguistica insegnata per immersione.

2.5 Requisiti per le materie non linguistiche insegnate per immersione

- I programmi e i requisiti relativi alle materie non linguistiche insegnate per immersione non devono essere ridimensionati rispetto a quelli vigenti per le classi regolari.
- Il livello degli obiettivi, dei contenuti e dei criteri di valutazione rilevanti per le materie non linguistiche insegnate per immersione deve essere mantenuto inalterato.

2.6 Qualifiche linguistiche e didattiche del corpo docente

- I Cantoni che fanno domanda di riconoscimento della maturità bilingue garantiscono che le qualifiche linguistiche e didattiche del corpo docente interessato adempiano i requisiti posti a un insegnamento immersivo.

2.7 Scuole svizzere all'estero

- Il caso delle scuole svizzere all'estero è disciplinato separatamente.

2.8 Menzione *bilingue* nell'attestato di maturità

- Conformemente all'articolo 20 capoverso 1 lettera h ORM, l'attestato di maturità reca la menzione «maturità *bilingue*» con l'indicazione della seconda lingua. Sono inoltre menzionate le materie studiate in questa lingua.

3 Domanda

I Cantoni presentano le loro domande di riconoscimento alla CSM. Le domanda e la documentazione allegata contengono tutte le informazioni importanti relative al ciclo di studio previsto, ossia alla lingua d'immersione scelta, al modello d'immersione, alle materie non linguistiche insegnate per immersione, alla loro dotazione oraria, alle qualifiche linguistiche del corpo docente interessato e, se del caso, ai soggiorni linguistici possibili.

4 Entrata in vigore e disposizione transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. I riconoscimenti rilasciati secondo il regolamento previgente restano validi durante quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.